



# Comune di Casal Velino

Provincia di Salerno

Piazza XXIII Luglio n. 6 - 84040 Casal Velino (Sa)

Tel. 0974/908818 - Fax 0974.902290

http: [www.comune.casalvelino.sa.it](http://www.comune.casalvelino.sa.it) e-mail: [utc@comune.casalvelino.sa.it](mailto:utc@comune.casalvelino.sa.it)



Data: 23 luglio 2020

Prot. n° 7798

<b>OGGETTO</b>	<b>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 17-aut-2020</b> Rilasciata ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 13/02/2017 n° 31 e per gli effetti dell'art. 146 c. 9 del d. Lgs. 22.01.2004, n° 42 e ss.mm.ii.
<b>Pratica edilizia N°</b>	1006/2020
<b>Ubicazione</b>	Comune di Casal Velino, fraz. Marina, Demanio Marittimo
<b>Tecnico Progettista</b>	U.T.C. Arch. GREGORIO Angelo – Albo Architetti Salerno n° 1341
<b>Richiedente</b>	U.T.C. LL.PP. R.U.P. Arch. GREGORIO Angelo
<b>Intervento</b>	Ripristino testata molo di sottoflutto per messa in sicurezza porto di Casal Velino

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### VISTI:

- l'istanza presentata dall'Amministrazione Comunale di Casal Velino, nella persona del Responsabile del Servizio LL.PP. Arch. GREGORIO Angelo, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica, con procedura semplificata, per l'intervento di "**Ripristino testata molo di sottoflutto per messa in sicurezza porto di Casal Velino**", da eseguirsi su area di competenza del demanio marittimo alla frazione Marina;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
- la delega di funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici conferita ai Comuni con L.R. Campania;
- il d.P.R. 09/07/2010 n. 139;
- il d.P.C.M. 12/12/2005;
- il P.R.G. vigente;

**Accertato** che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base:

- all'art. 136, lettera d), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto assoggettate a tutela paesaggistica con specifico provvedimento (DM 02/11/1968 –G.U. n. 296 del 21/11/1968);
- all'art. 142, comma 1, lettera a) ed f) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto territorio costiero ricadente nella fascia dei 300 mt. dalla linea di battigia, nonché ricadente entro la perimetrazione del Parco Nazionale del C.V.D.A.;

**Verificato** che

- l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004, degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017 e non risultando altresì assoggettato al regime autorizzativo ordinario, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

**Considerato** che

- l'intervento di lieve entità proposto è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto riconducibile alla categoria d'interventi indicata alla voce B.10 dell'allegato B al d.P.R. 13/02/2017, n. 31.

**Visto**

- il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 18/05/2020 con verbale n. 06, progr. n. 25;

#### **Dato Atto** che

- sono state condotte le verifiche e le valutazioni di cui all'art. 11, commi 1 e 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 e, conseguentemente, in data 18/05/2020, con nota protocollo n. 4646, è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, al fine di acquisirne il parere vincolante:
  - *copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica;*
  - *la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;*
  - *copia del parere della Commissione Paesaggio in data 18/05/2020;*
  - *la motivata proposta di accoglimento della istanza di autorizzazione paesaggistica;*
- in pari data si è comunicato all'interessato l'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo;

#### **Riscontrato** che

- tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in data 19/05/2020, registrata al prot. gen. col n. 8363-A;
- i termini per la conclusione del procedimento, previsti dall'art. 146 comma 8 del d. Lgs. n° 42/2004, attivati su istanza d'ufficio e pendenti alla data del 23.02.2020, ovvero iniziati successivamente a tale, sono stati sospesi fino al 15.04.2020, ai sensi dell'art. 103 del D.L. 17.03.2020 n° 18, a causa dell'emergenza Covid-19, e che tale sospensione è stata successivamente prorogata fino al 15.05.2020, come previsto dall'art. 37 D.L. 08.04.2020 n° 23;
- fatti salvi i superiori periodi di sospensione del procedimento, entro il termine di 20 giorni, con nota in data 06/06/2020 prot. n. 9525-P, registrata al prot. generale comunale col n° 5492 in data 08/06/2020, il Soprintendente ha rilasciato il prescritto e vincolante parere, previsto dall'art. 11, comma 5 del d.P.R. 13/02/2017 n. 31;

#### **Preso Atto**

- di tale vincolante parere FAVOREVOLE **con prescrizioni** e richiamate le argomentazioni ivi contenute, che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento paesaggistico;

#### **Fatto salvo**

- Il Nulla Osta dell'Ente Parco Nazionale del Cilento V.D.A., chiesto ai sensi dell'art. 13 della legge quadro sulle aree protette n° 394 del 06/12/1991 con nota prot. n. 4646 del 18.05.2020 ;

### **DECRETA**

1. di rilasciare L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ai sensi dell'art. 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9 del D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza presentata dall'Amministrazione Comunale di Casal Velino SA, nella persona del Responsabile del Servizio LL.PP. Arch. GREGORIO Angelo, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica, con procedura semplificata, per l'intervento di "**Ripristino testata molo di sottoflutto per messa in sicurezza porto di Casal Velino**", da eseguirsi su area di competenza del demanio marittimo alla frazione Marina.
2. Di stabilire, sulla base delle argomentazioni richiamate in premessa e del vincolante parere reso dal Soprintendente, che costituiscono motivazione puntuale e specifica del presente provvedimento, che prima dell'esecuzione delle opere, per quanto attiene alla tutela archeologica, vengano rispettate le **seguenti prescrizioni**:
  - *considerato che le opere a farsi prevedono la realizzazione di una palificata, che interferisce con il fondale marino, valutato che l'area del golfo di Casal Velino è stata interessata da rinvenimenti archeologici subacquei, ai sensi dell'art. 25, commi 1-2, del d. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere redatta una Relazione Preventiva dell'Interesse Archeologico, che dovrà contenere la raccolta completa dei dati bibliografici e d'archivio, nonché i risultati delle ricognizioni subacquee dell'area interessata dagli interventi. Tale relazione dovrà essere elaborata da archeologi professionisti in possesso dei titoli previsti dal D.M. 20.03.2009 n 60.*

*La relazione dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino per l'espressione del preventivo Parere di Competenza A archeologica.*

3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali, al richiedente.
4. Di disporre altresì l'inserimento del presente provvedimento nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune <http://www.comune.casalvelino.sa.it>, nonché la sua trasmissione alla Soprintendenza A.B.A.P. delle Provincie di Salerno ed Avellino, alla Regione Campania ed all'Ente Parco nazionale del C.V.D.A.
5. Di dare atto che:
  - *Il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D.Lgs. n. 42/2004 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;*
  - *il presente provvedimento, ai sensi del vigente art.146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;*
  - *ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrano le fattispecie indicate alle voci A1 e A31 dell'allegato A al DPR 31/2017, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;*
  - *contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Campania secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;*
  - *in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 12 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.*

**Il Responsabile del Procedimento  
per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica**  
Arch. Edmondo Scarpa

